[source;block=begin]

**ART. 41**

**ZONA H4: DELLO STAGNO DI KALICH.**

L’area dello stagno di Kalich e della zona umida limitrofa, separata dalla zona di Maria Pia dalla strada statale per Fertilia , è classificata come zona “H” - salvaguardia assoluta - ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 01/08/1977, numero 9743-2714 e successive modifiche e integrazioni.

In tale zona, previa predisposizione d’intesa con la Soprintendenza dei Beni ambientali e degli Assessorati Regionali della difesa dell’Ambiente, della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali di un formale Piano particolareggiato che definisca la funzione dello stagno e delle zone umide adiacenti, e che ricomprenda le aree ubicate tra lo stagno di Kalich e la prevista strada di circonvallazione, potranno essere eventualmente consentite utilizzazioni soltanto per parco urbano attrezzato e per il tempo libero.

**ART. 42**

**FASCIA COSTIERA**

Lungo la fascia costiera libera del territorio comunale anche se facente parte di zone con diversa destinazione d’uso, si applicano le seguenti norme di salvaguardia ai fini del mantenimento della continuità dell’ambiente naturale:

a) nelle fasce balneari a costa bassa non rocciosa è vietata ogni edificazione per una profondità di m. 150 dalla linea di alta marea, misurata su proiezione ortogonale;

tuttavia nelle aree pubbliche, ove la profondità della spiaggia superi i m 50, può essere consentita la realizzazione di piccole attrezzature balneari di uso pubblico a carattere stagionale e facilmente rimovibili, purchè previste in sede di P.P. o di lottizzazione, con la esclusione di ogni altra costruzione, comprese le case di abitazione. E’ vietato qualunque intervento con materiali cementizi e murature tradizionali.

Ogni intervento deve garantire il rispetto dell’ambiente naturale tutelando integralmente la spiaggia esistente e la vegetazione al contorno.

Al fine di non ostacolare l’accesso al mare e la sosta temporanea dei “bagnanti”, le attrezzature balneari comprese le eventuali recinzioni, devono distare dalla linea di alta marea non meno di m 80.

Le attrezzature balneari consentite devono essere dotate di efficienti e proporzionati servizi per garantire l’autonoma funzionalità, comprese adeguate superfici per la sosta, che devono però essere ubicati se possibile oltre la fascia dei 150 metri dal mare.

Le eventuali recinzioni, realizzate con materiali facilmente rimovibili, devono essere del tipo a giorno al fine di non ostacolare le visuali, ed essere realizzate con progetto unitario per l’intero settore di intervento;

b) nelle fasce a costa bassa rocciosa che consentono accessi al mare è vietata ogni edificazione per una profondità di m 150 dalla line di alta marea misurata su proiezione ortogonale.

Le eventuali recinzioni di proprietà realizzate con soluzioni a giorno per garantire la visuale devono distare dalla linea di alta marea non meno di m 50 e deve comunque essere assicurata la fruibilità pubblica dal mare;

c) per le fasce a costa alta che non consentono accessi al mare, è vietata ogni edificazione per una profondità di m 150 dalla linea di alta marea, misurata su proiezione ortogonale. Nella zona sono applicabili le deroghe di cui all’art. 14 della L.R. n° 10 del 09/03/1976 e l’Amministrazione Comunale può consentire la realizzazione di attrezzature di ristoro e svago temporaneo, a condizione che:

• l’edificio sia costruito con materiali idonei e colori rispondenti all’ambiente naturale;

• la superficie coperta non superi complessivamente mq 350, calcolata anche su piani sfalsati;

• l’altezza fuori terra, misurata dal piano del terreno naturale non superi i m 4,00;

• l’eventuale recinzione dell’area di pertinenza sia a giorno al fine di garantire la visuale;

• la licenza edilizia sia regolamentata da apposita convenzione nella quale siano stabiliti i tempi di ammortamento dell’opera e l’impegno per una eventuale demolizione al fine di riportare i luoghi al primitivo stato.

[source;block=end]